



REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA ED IL CONTRASTO
DEL SOVRAFFOLLAMENTO ABITATIVO**

INDICE

Art. 1: Campo di applicazione

Art. 2: Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

Art. 3: Occupazione di altri locali ad uso abitativo

Art. 4: Nome finali ed entrata in vigore

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e contrastare il fenomeno del sovraffollamento abitativo dei locali destinati ad abitazione nonché quello dell'occupazione di altri locali ad uso abitativo.

Articolo 2

Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

1. E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

2. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di un numero di persone maggiore, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dall'articolo 2 e 3 del Decreto Ministeriale Sanità 5 luglio 1975, di una persona per unità abitativa fino a 28 mq. e di due persone per quelle di superficie superiori, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.

3. Nel caso in cui vi sia la presenza di minori degli anni 14 la tolleranza individuata al comma precedente viene aumentata fino al numero di detti minori.

4. La violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 250,00, per ogni persona in soprannumero.

5. L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione diffida, anche verbalmente, i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone eccedenti entro tre giorni; la diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario.

6. Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al comma 5 non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto in sua possibilità.

Articolo 3

Occupazione di altri locali ad uso abitativo

1. E' vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi o dimorarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, autorimesse o simili), dei locali aventi altra

destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi o simili) o dei locali abitativi privi di agibilità.

2. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.

3. Detti locali possono tuttavia essere utilizzati per i fini predetti unicamente in via occasionale e temporanea per esigenze contingenti ad esclusione di quelli non abitabili o agibili.

4. La violazione delle norme del presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme speciali in materia, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 300,00 e del sequestro di cui all'articolo 13 della legge n. 689/81, secondo le modalità di seguito previste.

5. L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida anche verbalmente i trasgressori a sgomberare, entro 24 ore, i locali dalle persone vi alloggiano; la diffida va inoltrata per iscritto proprietario e, in generale, a chi detiene l'immobile a qualsiasi titolo.

6. In caso di ottemperanza alla diffida non si procederà al sequestro.

7. In caso di inottemperanza alla diffida scritta, il funzionario competente ordina lo sgombero dei locali dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro degli stessi ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.

8. Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al comma 5 non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto in sua possibilità.

Articolo 4

Norme finale ed entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

2. Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.